

COSA INDOSSAVI? LE PAROLE NEI PROCESSI PENALI PER VIOLENZA DI GENERE

IRENE STOLZI* INTERVISTA IACOPO BENEVIERI**

Sono venuta a conoscenza del tuo lavoro grazie alla segnalazione di un amico, che vedo raramente ma col quale ci scambiamo spesso, a distanza, pareri sulle rispettive letture. Usava toni talmente entusiastici per il tuo libro che l'ho immediatamente ordinato. Un primo dato si impone anche a uno sguardo distratto. Si tratta di un libro scritto da un uomo che rileva (e denuncia) il persistere, consapevole o inconsapevole, di molti stereotipi legati alla rappresentazione della violenza contro le donne. Dovrebbe essere scontato che di questi temi ci occupassimo tutti: non sono infatti temi da donne e per donne visto che sollecitano riflessioni sull'assetto complessivo delle nostre società, sul tipo di relazioni che in esse prendono corpo. Purtroppo, però, gli uomini che riflettono su questi temi sono ancora pochissimi. Ti chiedo: perché, a tuo parere? E anche: da dove è nato il tuo interesse ad approfondire questo lato tra i molti sollecitati dal tuo lavoro di avvocato penalista?

Di *mâtres à penser* uomini che si occupano con rigore e attenzione della questione ce ne sono, pochi ma ce ne sono. Vengono in mente, per tacer d'altri, gli importanti contributi forniti da Francis Dupuis-Déri, John Stoltenberg e Léo Thiers-Vidal. Spesso si è registrato un chiaro scetticismo davanti all'ingresso, per quanto timido, della riflessione maschile su questo tema, temendo che gli uomini potessero riprodurre anche in questo campo la dominazione maschile,

* Professoressa di Storia del diritto presso l'Università degli Studi di Firenze.

** Avvocato Cassazionista del Foro di Roma, autore di pubblicazioni su riviste scientifiche.

assumendo, per paradosso, proprio quel ruolo patriarcale di protettori o salvatori delle donne dagli altri uomini aggressori. Tuttavia, molte esponenti di questa discussione (penso a Bell Hooks) hanno sollecitato gli uomini a una maggiore partecipazione e credo che il dibattito si arricchirebbe molto da una tale interazione.

Le ragioni del silenzio maschile su questi temi sono molte e possono essere ricondotte all'istinto di conservazione. Il pensiero dominante maschile ha intravisto nel fertile dibattito sulla questione femminile una monade indistinta che minaccia la conservazione delle strutture sociali, politiche e culturali esistenti. L'uomo ha reagito dunque, da un lato, esiliandosi dalla riflessione e, dall'altro, rafforzando i meccanismi di potere che sterilizzano qualsiasi estensione dei diritti delle donne. In definitiva ha risposto, e risponde tutt'oggi, con un antico istinto di protezione, direi totemica, dei dispositivi (culturali, sociali, giuridici...) che gli conferiscono il potere. Un potere "su", che diventa un potere "di". Dunque, un potere sulle donne, che diventa potere di escluderle e annichilirne i diritti. Che si tratti di una risposta primitiva, antropologicamente antica, emerge chiaramente qualora si chieda a qualsiasi detrattore dell'urgenza di una riflessione sulla questione femminile, quali siano le ragioni della sua posizione. Ci accorgeremmo che gli argomenti usati si fondano sulla strategia della rimozione: si misconosce l'urgenza di occuparsi del tema, magnificando le posizioni sociali raggiunte dalle donne negli ultimi anni, e al contempo sottolineando le differenze biologiche tra uomini e donne come criteri giustificativi di un diverso accesso di queste ultime alla sfera pubblica. L'attenzione, infatti, non dovrebbe essere posta sull'eguaglianza nei risultati, spesso corrispondenti a mere operazioni di cosmetica politica, ma sull'eguaglianza strutturale delle opportunità, che consenta a tutti gli individui, al di là del genere, di essere sottoposti alle stesse regole procedurali e agli stessi parametri di valutazione.

Nel mio caso l'interesse a occuparmi del tema è, direi, "esplosivo" quando mi sono accorto che l'aula di udienza è il luogo ove spesso si riproducono le

medesime fragilità sociali, etniche, economiche, culturali presenti fuori dell'aula. Tra queste vulnerabilità che attraversano la porta dell'aula di udienza vi è, purtroppo, anche quella di genere. Lo spazio del Tribunale, anziché mitigare o addirittura annullare queste vulnerabilità, spesso le amplifica, a causa del rafforzamento e della duplicazione di stereotipi che vengono riprodotti dalle parole degli stessi protagonisti istituzionali del processo (magistratura e avvocatura). Come cittadino e come avvocato ho avvertito l'urgenza di approfondire le ragioni di questo fenomeno.

Dal tuo libro si colgono con chiarezza una conoscenza e una preparazione non superficiali di tipo linguistico: le hai acquisite da autodidatta? E perché – tra i molti aspetti – hai ritenuto particolarmente significativo quello del linguaggio? Personalmente ho trovato del tutto condivisibile la tua scelta proprio perché il linguaggio rappresenta uno dei più rilevanti e sinceri punti di emersione della mentalità di un contesto, della sua identità più radicata e radicale.

Del tema del linguaggio nel processo penale, della sua configurazione come potere e come garanzia, mi occupo perché convinto del fatto che le parole rivelino lo stato di salute del processo. Il giudizio penale è un evento linguistico ritualizzato, nel senso che è un evento sociale non già rappresentato *con* le parole, ma messo in forma *nelle* parole. Per ricordare l'insegnamento di Patrizia Bellucci, che a sua volta citava l'omonima opera di Giacomo Devoto, il processo penale «è una civiltà di parole». Spesso le parole utilizzate nell'aula di udienza rivelano incastonate le strutture sociali e storiche dell'ordine maschile; ciò accade soprattutto nel corso di processi penali per violenza di genere, laddove il tema dei corpi, dei ruoli e delle relazioni sociali è pervasivo.

La classe forense, tuttavia, raramente si è occupata in modo sistematico e continuativo del tema del linguaggio nel processo. Nella formazione dell'avvocatura mancano percorsi permanenti sulla linguistica forense, a differenza di quanto avviene in altre esperienze, come in Inghilterra, negli Stati

Uniti, ma anche in Spagna. Se pensiamo al fatto che nel processo penale ogni questione probatoria è questione linguistica, ci rendiamo conto del grave ritardo culturale al quale ci siamo consegnati. Le questioni linguistiche coinvolgono continuamente moltissimi aspetti del processo penale. Per fare alcuni esempi, le parole usate nelle domande, sia nell'esame dibattimentale che nel corso degli interrogatori, incidono molto profondamente sul contenuto delle risposte fornite, soprattutto se chi risponde è titolare di particolari *status* di vulnerabilità. Anche i semplici verbali e le trascrizioni, cioè le forme di documentazione degli atti nel processo penale, coinvolgono delicate questioni linguistiche: quando una dichiarazione viene convertita dall'oralità alla scrittura subisce una trasformazione profonda, dovuta al passaggio da un codice semiotico all'altro. Tuttavia, raramente ci chiediamo quanto contenuto informativo si perda nel transito dall'originaria oralità di una dichiarazione alla sua forma scritta. Eppure tali questioni si riflettono, immancabilmente, nella diversa portata probatoria di una dichiarazione e, pertanto, incidono sull'accertamento del fatto. Un ultimo esempio: la progettazione e redazione di un atto difensivo, la costruzione della sua struttura testuale, la scelta dei connettivi logici in un periodo, l'individuazione del lessico più appropriato, costituiscono attività che, se condotte con consapevolezza linguistica, consentono di esercitare con maggior efficacia la professione forense e la tutela dei diritti. Le parole, dunque, innervano il processo penale e l'attuazione di ogni garanzia.

Personalmente ho iniziato ad approfondire il tema circa dieci anni fa. Ho studiato i principali testi di linguistica forense prodotti in ambito italiano e internazionale, ho curato l'aggiornamento grazie alle ricerche continuamente condotte sul tema da linguisti e sociolinguisti, ho partecipato a corsi, convegni e lezioni di linguistica forense, come quelli organizzati dall'*International Association for Forensic and Legal Linguistics*, o dall'*Aston Institute for Forensic Linguistics*. La mia crescita si è ulteriormente arricchita grazie al proficuo e continuativo dialogo che ho avuto la fortuna di intrattenere con docenti di linguistica sensibili al tema, quali la Prof.ssa Franca Orletti, la Prof.ssa Maria

Vittoria Dell'Anna, la Prof.ssa Stefania Cavagnoli, il Prof. Claudio Giovanardi, il Prof. Luciano Romito e il Prof. Mirko Grimaldi, dai quali ho tratto preziosi spunti per le mie riflessioni. Questo interesse, infine, ha trovato un importante approdo nella istituzione nel novembre del 2019, presso la Camera Penale di Roma, di una specifica commissione permanente, la Commissione sulla Linguistica Giudiziaria, unica esperienza in tal senso in Italia, e nella elaborazione nel 2020 di un Manifesto sulla linguistica forense, il "Manifesto – 40 Assiomi sulla Parola In Difesa".

Dal tuo libro mi è sembrato di poter cogliere – tra le altre cose – l'operare di meccanismi speculari ma ugualmente lesivi della posizione (direi: della dignità) della donna. Da un lato, infatti, si registra l'incombenza della giustizia, la sua fredda maestosità, attraverso un eccesso di formalità che provoca nella vittima un senso di incomprendimento (la giustizia è un luogo freddo e lontano); dall'altro lato, non meno negativo e irrispettoso – e tu lo metti bene in luce – è il riferimento a formule colloquiali, ad appellativi o addirittura vezzeggiativi che valgono a infantilizzare la vittima, a non riconoscerle il rango della piena soggettività.

Sì, si tratta di particolari strategie linguistiche che costituiscono veri "rituali di degradazione". Nell'aula di udienza la vittima può trovarsi a rispondere a domande che costituiscono minacce alla sua "faccia", cioè all'immagine pubblica positiva che ciascuna persona tende a voler fornire e a proteggere nell'interazione con gli altri. Si pensi alle domande che rappresentano la vittima come donna incline a comportamenti socialmente ambigui e sessualmente promiscui e, pertanto, come persona di povera moralità e, dunque, scarsamente credibile. In tal modo vengono rafforzate nell'aula di udienza le più diffuse e false credenze sulla violenza sessuale, quale quella, di antica origine, secondo la quale il fatto violento sia stato in realtà provocato dalla condotta della stessa vittima. Questi rituali di degradazione non vengono attuati in modo esplicito, bensì

attraverso meccanismi di micro-potere linguistico di difficile rilevazione, come la scelta della forma sintattica della domanda, il ricorso a un preciso lessico o, addirittura, l'uso strategico del silenzio. In questa prospettiva il “discorso giudiziario”, cioè l'insieme degli enunciati prodotti dagli appartenenti alla specifica comunità di parlanti dell'aula di udienza, organizza e rafforza credenze comuni, costruisce il vocabolario della comunità, spesso stereotipico. Il discorso giudiziario è sempre espressione di una scelta, è un dato culturale.

Posso chiederti nella tua personale esperienza di avvocato se c'è stato un caso (che chiaramente deve restare anonimo e non identificabile) che più di altri ti ha impressionato se letto alla luce delle categorie interpretative cui fai riferimento nel libro? Posso anche chiederti se gli atteggiamenti stereotipanti di cui tu parli riguardino uomini e donne (magistrati e avvocati)? E se siano più ricorrenti nelle passate generazioni che nelle più giovani?. Temo – ma è solo un'impressione – che la tua risposta non sarà particolarmente confortante.

Uno degli episodi che ricordo è legato a una vicenda giudiziaria nella quale fu posta la domanda a una donna vittima di violenza se la sera dell'episodio si fosse recata in un “locale notturno” con le amiche. In realtà la vittima aveva trascorso qualche ora in una semplice birreria, tuttavia, l'uso del termine “locale notturno” nella domanda aveva lo scopo di innescare una serie di inferenze costruite sullo stereotipo della donna consapevolmente disponibile a incontri sessuali in quanto frequentatrice di ambienti promiscui. La vittima rispose senza contestare quella espressione, aderendo e ratificando così, in modo del tutto inconsapevole, la definizione di sé che veniva veicolata. In questo caso, dunque, la rappresentazione contenuta nella domanda diviene autorappresentazione da parte della vittima, quindi viene assunta dal soggetto quale componente della propria identità. Una attenta consapevolezza linguistica da parte del difensore avrebbe impedito l'attuazione di tale strategia.

L'impiego di stereotipi nel discorso giudiziario è trasversale al sesso e alla funzione di chi li produce. Il fatto di essere donna, oppure di svolgere la professione forense o la funzione di magistrato non costituiscono garanzie di una maggiore sensibilità alla tematica di genere. L'attenzione a questo tema, infatti, è comunque l'esito di una scelta, che coinvolge la visione che ciascuna persona ha del proprio ruolo all'interno della società.